

CLAUSOLE PARTICOLARI APPLICABILI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO

A parziale modifica ed integrazione delle "Condizioni Generali di Adesione per l'Esercente" che regolano i rapporti fra il sottoscritto Esercente (qui di seguito denominato "Esercente") e CartaSi S.p.A. (qui di seguito denominata "CartaSi"), limitatamente alle operazioni di vendita effettuate tramite Internet si conviene quanto segue:

Art. 1 Accettazione delle carte

Tutte le disposizioni contenute nelle condizioni generali di adesione per l'Esercente riguardanti le modalità di accettazione delle carte di pagamento (di seguito "Carte"), che presuppongono la presenza fisica delle stesse, devono intendersi derogate e quindi non applicabili alle materie regolate dal presente contratto.

Art. 2 Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione

L'Esercente, per ogni operazione di commercio elettronico effettuata per mezzo delle Carte di cui all'articolo 2 delle "Condizioni Generali di Adesione per l'Esercente", deve ottenere, quale che ne sia l'importo, l'autorizzazione da CartaSi. Al fine di non incorrere in responsabilità dell'Esercente nei confronti dei Circuiti Internazionali, la transazione dovrà riportare la stessa data dell'autorizzazione concessa. L'Esercente si impegna a richiedere sempre al Titolare della Carta il codice di sicurezza CV2 (codice di tre cifre riportato sul retro della Carta), e ad inoltrarlo a CartaSi unitamente alla richiesta di autorizzazione. L'Esercente si impegna inoltre a rendere il codice CV2 accessibile solo al personale addetto alla richiesta di autorizzazione e a distruggerlo subito dopo l'effettuazione della medesima, adeguando in tal senso le proprie procedure (modulistica, processi organizzativi, ecc.). Qualora l'Esercente, per modalità tecnico-operative proprie debba conservare anche per un breve periodo tale codice, è obbligato ad attenersi agli Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Circuiti Internazionali consultabili nel Portale Esercenti del sito www.cartasi.it e richiedibili al Servizio Clienti di CartaSi. In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, l'Esercente dovrà corrispondere la penale prevista al quinto comma dell'Art.8 del presente Contratto. L'autorizzazione inviata dall'Esercente senza codice CV2 viene automaticamente respinta. L'Esercente, ottenuta l'autorizzazione da CartaSi, dovrà far pervenire presso il Centro Operativo di CartaSi tutti i dati relativi alle transazioni entro 5 giorni dalla data della loro effettuazione. Gli importi relativi alle transazioni contabilizzate oltre il quinto giorno dalla data della loro effettuazione saranno comunque elaborati e accreditati da CartaSi salvo buon fine.

Art. 3 Modalità di liquidazione

L'importo delle operazioni verrà accreditato sul conto corrente indicato nella "Richiesta per l'abilitazione al commercio elettronico", che costituisce parte integrante del presente Contratto, con una delle seguenti modalità:

- CartaSi o la Banca provvederà ad accreditare il conto corrente indicato per un importo pari all'ammontare netto delle transazioni (importo lordo meno commissioni)
- CartaSi o la Banca provvederà ad accreditare il conto corrente indicato per un importo pari all'ammontare lordo delle transazioni. Mensilmente CartaSi addebiterà il suddetto conto corrente per un importo pari all'ammontare delle commissioni relative alle operazioni registrate nell'E/C mensile.

Art. 4 Invalidità delle operazioni

Le operazioni effettuate dall'Esercente senza l'osservanza delle modalità e delle condizioni di cui al presente Contratto non sono valide e pertanto non determinano il sorgere di alcun obbligo a carico di CartaSi.

Art. 5 Procedure di storno

Nel caso in cui si rendano necessarie operazioni di storno, l'Esercente provvederà ad inviare a CartaSi un file di storno. L'importo totale degli storni verrà addebitato all'Esercente mediante disposizione elettronica. CartaSi provvederà, a mezzo della Banca interessata, a far accreditare sul conto corrente del Titolare della Carta l'importo trasmesso dall'Esercente, al quale è comunque fatto divieto di rimborsare direttamente al Titolare della Carta eventuali differenze in contanti e/o con altri mezzi.

Art. 6 Conservazione dati e/o documenti di vendita

L'Esercente si impegna a conservare per un periodo di almeno 13 mesi, a disposizione di CartaSi, il tracciato dell'avvenuta vendita di merci e/o servizi al Titolare della Carta e più precisamente:

- dati anagrafici e codice fiscale del Titolare, ove presenti
- numero e data di scadenza della Carta, ove presenti
- codice di autorizzazione della transazione
- data e ora della transazione di pagamento
- importo della transazione di pagamento
- indirizzo di posta elettronica dalla quale è partita la richiesta, qualora disponibile
- fattura della merce/servizio resi

L'Esercente si impegna altresì a pubblicare sul proprio sito internet un contatto di assistenza e-mail o telefonico. Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere,

l'Esercente dovrà conservare per almeno 13 mesi la prova dell'avvenuta consegna della merce al Titolare della Carta. In ogni caso, l'Esercente è obbligato a conservare tali dati/documenti nel rispetto degli Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Circuiti Internazionali consultabili nel Portale Esercenti del sito www.cartasi.it e richiedibili al Servizio Clienti di CartaSi. Le informazioni di cui sopra e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse dall'Esercente, in caso di richiesta, a CartaSi entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione della stessa, utilizzando il Portale Esercenti sul sito www.cartasi.it.

Art. 7 Responsabilità dell'Esercente

L'Esercente sarà esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di disconoscimento integrale della transazione da parte dei Titolari delle Carte, salvo i casi espressamente previsti dai Circuiti Internazionali, solo qualora la transazione sia stata effettuata dall'Esercente nel rispetto di tutte le istruzioni e le regole vigenti dei Programmi di autenticazione previsti dai Circuiti Internazionali (Verified by VISA o SecureCode MasterCard). Le sopracitate istruzioni e regole di volta in volta vigenti sono pubblicate e consultabili nel Portale Esercenti del sito www.cartasi.it. Resta comunque inteso che ogni responsabilità per eventuali contestazioni o reclami dei Titolari delle Carte relativi alla fornitura di merci e/o servizi ed al contenuto del sito internet dell'Esercente rimane ad esclusivo carico dell'Esercente medesimo. Qualora l'Esercente non operi nel rispetto delle regole vigenti nei Programmi di autenticazione, quando anche si sia attenuto alle condizioni previste dai precedenti artt. 2, 6 e 7, CartaSi avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente medesimo, che avrà l'obbligo di rimborsare a CartaSi l'intero importo delle transazioni oggetto di contestazioni da parte dei Titolari delle Carte CartaSi o di altre corrispondenti di CartaSi, anche ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 206/2005 in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza. L'Esercente, appartenente alle categorie merceologiche definite ad alto rischio dai Circuiti, consultabili online sul sito www.cartasi.it, si impegna a riconoscere ai Circuiti Internazionali un canone annuo per Punto vendita attivato, pari all'importo indicato nel punto "Costo per categorie merceologiche a rischio" delle Condizioni Economiche, richiesto dai Circuiti stessi per la gestione dei controlli sulle commercializzazioni elettroniche. CartaSi si impegna, per tali esercenti, a effettuare le verifiche richieste e a iscriverli negli archivi dei Circuiti Internazionali come richiesto dai Circuiti. E' fatto assoluto divieto all'Esercente di accettare le Carte per la vendita dei beni e/o servizi espressamente indicati dai Circuiti Internazionali e consultabili nel Portale Esercenti del sito www.cartasi.it.

L'esercente si impegna ad inserire sul proprio sito il logo CartaSi ed eventuali link al sito www.cartasi.it secondo le specifiche tecniche che verranno indicate da CartaSi stessa.

Art. 8 Trattamento dei dati del Titolare

L'Esercente si impegna a trattare i dati dei Titolari delle Carte nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e delle disposizioni dei Circuiti Internazionali (consultabili nel Portale Esercenti del sito www.cartasi.it e richiedibili al Servizio Clienti di CartaSi), che l'Esercente dichiara di conoscere e accettare. L'Esercente si impegna altresì a trattare tali dati in maniera lecita, sicura, riservata e limitatamente alle finalità connesse al presente Contratto. L'Esercente si impegna inoltre a certificare la propria organizzazione secondo gli standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards), utilizzando, se necessario, una società riconosciuta dai Circuiti Internazionali per la valutazione delle problematiche di sicurezza e a mantenere tale certificazione valida nel tempo, secondo le modalità di volta in volta richieste, e a fornire a CartaSi la documentazione comprovante la soddisfazione degli standard di sicurezza previsti dalla certificazione. I requisiti per ottenere tale certificazione sono pubblicati sul sito www.cartasi.it.

L'accesso ai dati deve essere consentito solo al personale addetto e autorizzato "mediante appropriati meccanismi di autenticazione" al fine di garantire che i dati stessi non vengano distrutti o persi anche in modo accidentale, ovvero utilizzati in maniera illegittima o non conforme alle finalità di raccolta e per evitare l'accesso a tali dati da parte di terzi non autorizzati. I dati dei Titolari delle Carte non possono essere trasmessi, salvo per eventuali esigenze di carattere giudiziario, a terze parti diverse da CartaSi e dalla Banca e/o da soggetti dalle stesse designati. La trasmissione dei dati ai soggetti autorizzati deve essere comunque effettuata in modo sicuro. In caso di uso illecito dei dati, anche da parte di terzi, derivante dal mancato rispetto delle norme in materia di trattamento e conservazione dei dati previste dal presente Contratto, l'Esercente è soggetto al pagamento di una penale, prevista dai Circuiti Internazionali. In conformità a quanto previsto dai Circuiti Internazionali, qualora i danni generati dall'illecito utilizzo dei dati siano superiori al valore della sanzione sopra indicata, CartaSi si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente, addebitando multe e sanzioni.

Art. 9 Disposizioni finali

Per quanto qui esplicitamente non previsto, valgono, in quanto compatibili, le norme contenute nelle "Condizioni Generali di Adesione per l'Esercente". Le presenti "Clauseole particolari applicabili per il commercio elettronico" annullano e sostituiscono qualsiasi precedente contratto concluso tra le parti per regolare le vendite telematiche ed il commercio elettronico.